

FRANCESCA ROCCA

La manomissione al femminile.  
Sulla capacità economica delle donne in Grecia  
in età ellenistica: l'apporto degli atti di affrancamento

*Ancient historians, one may think,  
too readily forget that women are,  
after all,  
half the human race.*  
STE CROIX 1970

Nel 1925, A.W. Gomme, in un ben noto articolo edito in *Classical Philology*, scriveva: “It is a commonplace that, whereas in the Aegean age and in Homer the position of women was a noble one, in Athens of the classical period it was ignoble”<sup>1</sup>. A quasi un secolo di distanza, grazie ai numerosi studi specifici, dei quali il testo di Gomme si può a ragione considerare un precursore, la “commonplace” è senz'altro cambiata<sup>2</sup>. Le profonde trasformazioni sociali che hanno segnato il Novecento hanno portato a un risveglio d'interesse non solo per il mondo femminile contemporaneo, ma anche per

<sup>1</sup> GOMME 1925, 1.

<sup>2</sup> La bibliografia in proposito è molto ampia. In particolare, per lo *status quaestionis* rimando a: LEDUC 2007, 303-312; SCHMITT PANTEL - BRUIT ZAIDMAN 2007, 27-48; BOEHRINGER - SEBILLOTE CUCHET 2011, spec. 13-34; SEBILLOTE CUCHET 2012, 573-603. Per un panorama sugli studi di genere vd. anche, tra tutti, CANTARELLA 1981; SAVALLI 1983, 9-33; ANDÒ 2005. Cfr. POMEROY 1975; SHAPS 1979; FOXHALL 1989, 22-44; HARRIS 1992, 309-321; BROCK 1994, 336-346; COHEN 1998, 53-61; JOHNSTONE 2003, 247-274; MAFFI 2003, 161-226.

la condizione della donna nell'età antica. L'articolo di Gomme fu seguito da una serie di studi, sempre più ampi e dettagliati, che tendevano a mettere in dubbio questa posizione "ignobile" in cui gli storici moderni avevano confinato la donna ateniese dell'età classica (e, per estensione, la donna greca in generale), sottolineando invece gli elementi di autonomia che la lettura delle fonti autorizzava a rilevare<sup>3</sup>. Ciononostante, l'assunto che, dal punto di vista giuridico, la donna dell'epoca classica visse in una sorta di anonimato all'interno della struttura della *polis*, caratterizzata come un "club d'hommes", non può esser del tutto superato. È bene evidenziare, però, che sul piano di vista economico, mogli, madri e sorelle seppero ritagliarsi il proprio spazio, facendo sentir la propria voce, come hanno messo bene in luce alcuni studi che si sono occupati della capacità economica delle donne nell'Atene classica<sup>4</sup>. Ora, sappiamo da Iseo che ad Atene la legge vietava alle donne di effettuare transazioni superiori a un medimno; come già evidenziato, tuttavia, la normativa spesso non era uno specchio fedele della consuetudine<sup>5</sup>. Nel concreto le donne intervenivano nella gestione del proprio patrimonio; solo non era lecito perseguire i propri interessi del tutto autonomamente. Si trattava piuttosto di una gestione indiretta dei beni, definita in letteratura "informal power"; in sintesi, il potere si esercitava su una proprietà che, seppur appartenente alla donna, legalmente e formalmente era detenuta dagli uomini o, meglio, da un uomo specifico, il *kyrios*, senza il quale nessuna transazione poteva esser considerata valida<sup>6</sup>. Perciò, quanto più i rapporti con il *kyrios* erano buoni, tanto più la donna poteva far sentire la propria voce. Secondo Cohen, in particolare, alcune orazioni mostrano come "their actions (i. e. delle donne) stand in sharp contrast to what scholars regard as social and legal norms which relegated women permanently to a child-like status in which, passive, powerless, ignorant, and ignored, they could only stand helplessly by while their destinies and those of their fami-

<sup>3</sup> Così già GALLO 1982, 10: "Mi sembra piuttosto discutibile, come punto di partenza, il presupposto secondo cui la condizione femminile è sempre e ovunque subordinata e marginale, e che tutto quanto riguarda la posizione della donna nel mondo greco va ricondotto a una mentalità fondamentalmente misogina".

<sup>4</sup> SHAPS 1979, 52 ss.; GOULD 1980, 38-59; SEALEY 1990, 36 ss.; COHEN 1998, 53 ss. JOHNSTONE 2003, 247 ss. Cfr. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 203.

<sup>5</sup> Isae. X, 10. Cfr. anche il commento di COBETTO GHIGGIA 2012.

<sup>6</sup> HARRISON 2001 (= 1968), 31 ss.; BISCARDI 1982, 108. Sul concetto di "informal power" vd. JOHNSTONE 2003, 247-274.

lies were decided alone by the men to whom they were related”<sup>7</sup>. Già nell’Atene classica, dunque, il ruolo della donna, seppur più marginale rispetto a quello dell’uomo, non era certamente privo di rilevanza. Alla luce delle recenti indagini, inoltre, appare sempre più manifesto quanto la condizione delle Ateniesi non possa esser considerata paradigmatica: nelle regioni settentrionali della Grecia, ad esempio, la situazione risulta essere abbastanza differente. In Epiro due decreti dell’inizio del IV secolo a. C., incisi sullo stesso supporto e più volte ricordati negli studi di genere, attestano la concessione della cittadinanza a due donne, che per volere del popolo ricevono la naturalizzazione<sup>8</sup>. Sia che si tratti del voluto conferimento di un onore, sia che i documenti formalizzino semplicemente la possibilità di trasmettere la cittadinanza ai figli, le iscrizioni meritano la giusta attenzione, poiché sembrano autorizzare a concludere che già in età classica le epirote godessero di una considerazione ben maggiore rispetto alle omologhe attiche. Alcuni documenti macedoni, inoltre, alimentano il dibattito con nuovi dati; vorrei citare, in particolare, due atti di vendita, l’uno proveniente da Anfipoli, l’altro da Olinto, entrambi collocabili in età classica. I testi attestano la presenza di donne implicate in transazioni economiche di compravendita e apparentemente dotate di grande indipendenza nell’amministrare il proprio patrimonio<sup>9</sup>.

A ben vedere, però, è soprattutto a partire dalla fine del IV secolo a. C., quando le serie documentarie fanno affluire più abbondante materiale all’analisi, che mogli, madri e sorelle sembrano guadagnare una maggiore autonomia sul piano economico, non solo nelle regioni in cui avevano già, apparentemente, maggiori possibilità di emergere, come le la Macedonia o l’Epiro, di cui ho fatto menzione poco sopra, ma anche in zone che per le epoche precedenti non avevano fornito testimonianze particolari in tal senso<sup>10</sup>. Seguendo Velissaropoulos-Karakostas, le donne che vissero dopo il IV secolo a. C. sembrano davvero essersi sbarazzate di alcuni limiti ai quali erano dovute sottostare nei secoli precedenti. In età ellenistica non è raro, in-

<sup>7</sup> COHEN 1998, 53.

<sup>8</sup> Il decreto è pubblicato in EVANGELIDIS 1956, 1-13 e ripreso in CABANES 1976, 534-535; a questo proposito cfr. HOFFMANN 1999, 409 - 409; BERNARD 2005, 309-319.

<sup>9</sup> L’atto di Anfipoli è pubblicato da HATZOPOULOS 1991, 24-29, nr. III (= *SEG* XLI 557); il documento di Olinto è invece edito in HATZOPOULOS 1988, 19-23 (= *SEG* XXXVIII 670).

<sup>10</sup> Cfr. anche GRANDINETTI 2011b, 500-502.

fatti, trovare benefattrici, prestatrici di denaro e donne evergeti<sup>11</sup>; accanto a queste ricche signore, in grado di elargire il proprio denaro, però, seppero farsi strada anche donne di classe sociale ben più modesta, che dimostrarono in apparenza un'indipendenza altrettanto rilevante nell'amministrare il peculio personale<sup>12</sup>. Per portare un esempio concreto, un'iscrizione di manomissione, proveniente da Anfissa (I a. C.), conserva un atto di emancipazione per vendita al dio Asclepio. La donna che opera la transazione è Zopyra, figlia di Menandros, che definisce se stessa come illetterata (l.7: ἐπεὶ ἔλεγεν αὐτὰ γράμματα μὴ εἰδέναι)<sup>13</sup>. La condizione sociale bassa della donna mi pare abbastanza certa ed è confermata dalla ricorrenza del nome Zopyra in ambito servile<sup>14</sup>. Analogamente, la possibilità per le donne di operare in autonomia, siano esse appartenenti alla fascia alta della popolazione, oppure alle classi sociali più basse, sembra esser consistente proprio nelle regioni della Grecia settentrionale e centrale, dove non è raro trovare, anche in transazioni economiche di rilievo, donne che agiscono senza alcun tutore legale. Il dato è in netto contrasto con il diritto attico che anche in età ellenistica sembra invece richiedere la *kyrieia*, ovvero l'assistenza di un patrocinatoro che garantisca la validità dell'atto<sup>15</sup>.

Ora, vorrei sottolineare che la maggior parte della documentazione di età ellenistica impiegata per indagare la capacità economica e giuridica delle donne è costituita da atti di manomissione, che soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali della Grecia sono in numero assai elevato. Ritengo non superfluo ricordare brevemente le caratteristiche essenziali di questa serie documentaria, che ha permesso di conoscere le modalità di liberazione degli

<sup>11</sup> Assai rilevante è anche il ruolo di testimone ricoperto da una donna, Aristomne, nel testo ipotecario corcirese, edito da VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS - KONTORINI - PHAKLARI-KONITSIOTI 2003, 136-137. Nell'articolo viene presentata un'iscrizione molto interessante, che attesta una transazione economica tra due donne, che agiscono in autonomia, senza alcuna assistenza da parte del *kyrios*; vd. anche *SEG* LIII 503; *SEG* LIV 572. Cfr. anche GRANDINETTI 2011a, 587-595. Sulla testimonianza femminile vd. ANTONETTI 2010, 325 e, in particolare, la n. 158, in cui sono raccolti la bibliografia e gli esempi epigrafici aggiornati.

<sup>12</sup> VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 203-261.

<sup>13</sup> *IG* IX 1<sup>2</sup> 3, 755.

<sup>14</sup> Cfr. REILLY 1978, nrr.1302-1324.

<sup>15</sup> Sulla *kyrieia* femminile si veda l'ancor valido lavoro di BEASLEY 1906, 249-253; HARRISON 2001 (= 1968), 31 ss.; BISCARDI 1982, 108. Cfr. anche BABACOS 1966, 90 ss.; VATIN 1970, 241 ss.

### *La manomissione al femminile*

schiavi<sup>16</sup>. Si tratta di un *corpus* molto vasto, caratterizzato da un formulario spesso ripetitivo e apparentemente omogeneo, che cela, però, complesse problematiche di comprensione. L'uniformità linguistica, infatti, non deve trarre in inganno; a un'analisi attenta le iscrizioni di manomissione sono un insieme di testi di cronologia e di provenienza geografica molto eterogenea: dal VI secolo a. C. al III d. C., dalle regioni ioniche a quelle dell'Egeo settentrionale e alle isole. È bene ricordare che, nonostante l'arco cronologico sia davvero ampio, il maggior numero di documenti si concentra soprattutto tra il III a. C. e il III d. C. In questo contributo vorrei dunque considerare la capacità economica delle donne, prendendo in analisi specificatamente i dati offerti da alcuni atti di emancipazione ove esse compaiono essenzialmente in tre diversi ruoli: come manomissori o co-manomissori, come coloro che danno il consenso tramite la *syneudoke* oppure come schiave affrancate.

#### *Donne che manomettono, donne che danno l'assenso*

Prima di analizzare la documentazione raccolta per le regioni centrali della Grecia che, poiché particolarmente ricche di affrancamenti, permettono di entrare nel vivo dello studio della condizione della donna in età ellenistica, vorrei aprire una parentesi su Atene e sulle regioni che gravitavano intorno alla città, condividendone la prassi giuridica. La *polis* attica, infatti, che ha prodotto e conservato moltissime tipologie documentarie a livello epigrafico, rimane il punto di riferimento costante per operare confronti. Atene, però, per quanto concerne la documentazione su pietra relativa alla manomissione, si rivela assai carente. I testi che riguardano l'affrancamento, infatti, che pur in età ellenistica doveva costituire una procedura conosciuta e abbondantemente praticata, come è attestato dalle fonti letterarie (l'orazione contro Ctesifonte, per fare un esempio noto, permette di intuire che la liberazione degli schiavi a teatro fosse una pratica dilagante e mal tollerata dagli Ateniesi), non sono giunti a noi. A oggi, infatti, non si possiede un solo documento inciso su pietra (o su altro supporto durevole) in cui un *patronus* conceda la libertà al proprio servo. Le uniche prove che possano esser colle-

<sup>16</sup> La bibliografia sulla manomissione è molto ampia; in particolare vorrei citare le monografie sul tema, ovvero CALDERINI 1908; RADLE 1969; KAMEN 2005; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005. Vd. anche il recente lavoro di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 342-452, che dedica all'argomento ben cento pagine. Cfr. anche GUARDUCCI, *EG* III, 263-294 per uno sguardo d'insieme.

gate in qualche modo all'emancipazione sono le cosiddette *phialai exeleutherikai*. Questi documenti, rinvenuti sull'Acropoli e collocabili cronologicamente nell'ultimo quarto del IV secolo a. C. (330/320 a. C.), attestano una pratica molto complicata e fortemente problematica. Essi, infatti, non sono semplici atti di liberazione, ma rappresentano la sola testimonianza che possediamo dell'uso (invalso nella *polis* attica) di dedicare una *phiale* argentea del peso di cento dracme da parte del liberto (*exeleutheros*) che era uscito vittorioso da un procedimento giuridico chiamato *dike apostasiou*. Questo contenzioso può esser descritto in breve come una causa privata, intentata dal manomissore contro il proprio liberto inadempiente<sup>17</sup>. Se l'ex schiavo vinceva la disputa, scioglieva ogni legame verso il proprio patrono; se invece la causa veniva vinta dal manomissore, allora il liberto ricadeva in schiavitù. Non mi soffermerò oltre sul *corpus* ateniese, del quale mi sono già occupata in altra sede<sup>18</sup>; mi preme però sottolineare, in questa occasione, che, tra i querelanti elencati nelle *phialai exeleutherikai*, non vi è un solo nome femminile. Non è la liberazione di uno o più schiavi da parte del proprio padrone, infatti, ad esser descritta, ma il risultato di un contenzioso risolto nella sede del tribunale, dal quale le donne erano escluse; era il *kyrios*, infatti, che rappresentava la sua protetta in sede giudiziaria<sup>19</sup>.

Ben diverso è il numero di affrancatori di sesso femminile attestati nelle epigrafi portate alla luce nel Cabirio di Chloi, sito sull'isola di Lemno, che fu cleruchia di Atene dal V secolo a. C. e che condivideva la prassi giuridica della madrepatria<sup>20</sup>. I testi si collocano nella quasi totalità nel I secolo a. C.; nonostante il divario cronologico tra i documenti lemni e i cataloghi delle *phialai exeleutherikai*, possiamo affermare che nella cleruchia, in modo con-

<sup>17</sup> HARP. s. v. ἀποστασίου. Cfr. anche EM s.v., *Sch. in Dem.* s.v. A proposito si vedano, tra tutti, BEAUCHET 1897, 501 ss.; GERNET 1955, 168 ss.; HARRISON 2001 (= 1968), 192 ss.; KAMEN 2005, 30 ss.; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 274 ss.; MEYER 2010, 17 ss. Per una sintetica definizione di *dike*, cfr. HANSEN 2003 (= 1991), 284 ss.

<sup>18</sup> ROCCA 2011, 247-268.

<sup>19</sup> HARRISON 2001 (= 1968), 73-83.

<sup>20</sup> Per le manomissioni lemnie vd. ACCAME 1941/3, nn° 14-16; BESCHI 1996/7, n° 25; ROCCA 2010 [2012], 289-308. Cfr. anche SEG LVII 816. Similmente, nella cleruchia gemella di Lemno, Imbro, sembra che il *kyrios* fosse presente accanto alle donne durante la manomissione; vd. IG XII 8, 58. L'iscrizione, tuttavia, è fortemente lacunosa, per cui il contesto e la cronologia non sono del tutto chiari.

forme al diritto attico, le donne potevano manomettere sempre e soltanto con l'assenso del *kyrios*, solitamente identificabile con il marito<sup>21</sup>.

Fu probabilmente la vicinanza geografica con l'Attica, invece, ad influenzare il diritto beotico; la maggior parte delle donne citate nelle iscrizioni di manomissione come padrone di schiavi sembra, infatti, affiancata da una figura maschile, evidentemente chiamata a garantire l'atto. Questo tutore, però, diversamente dalla prassi ateniese (e *lemnia*), non assume mai il titolo di *kyrios*; l'assistenza giuridica, in Beozia, sembra di fatto esser resa con una locuzione precisa, ovvero *παρόντος αὐτῆς*, cui segue il nome, sempre in genitivo, del garante<sup>22</sup>. Sebbene la *kyrieia* fosse, dunque, apparentemente la regola, è però altresì comprovata la presenza nelle iscrizioni di manomissione beotiche di alcune donne che manomettono in autonomia. Così, ad esempio, in un'iscrizione proveniente da Tespie, in cui una donna, Aristodama, manomette il suo servo senza alcun uomo al suo fianco<sup>23</sup>. E ancora, a Cheroinea, in due diverse iscrizioni due donne lasciano liberi i propri schiavi senza alcuna assistenza<sup>24</sup>. A giudizio di Laurence Darmezine "on ne jougeait pas toujours utile de mentionner le représentant de la femme dans le texte gravé sur pierre"; in buona sostanza, l'assistenza sarebbe stata obbligatoria e, in quanto tale, non sempre segnalata sulla pietra, poiché ritenuta implicita<sup>25</sup>. Anche se in sede ufficiale venivano registrati solamente i provvedimenti eccezionali, gli onori e i privilegi, mentre le condizioni a tutti note potevano forse essere omesse, gli elementi necessari alla regolarità dell'atto non potevano certo essere tralasciati. È bene tener presente, infatti, che l'intervento del *kyrios* assicurava la validità alla manomissione; se in Beozia l'assistenza per le donne fosse stata veramente obbligatoria, la mancata registrazione avrebbe potuto rendere l'atto nullo. L'ipotesi della studiosa, pertanto, allo stato attuale della ricerca, non risulta del tutto soddisfacente.

<sup>21</sup> Si vedano MMyrina 2202 nr. V, XIV (= BESCHI 1996/7, nr. 25, V, XIV); MMyrina 2202 nr. XIX (= BESCHI 1996/7, nr. 25, XIX); MMyrina X18, iscrizione II lato b (= ACCAME 1941/3, nr. 14). Si veda anche MMyrina 2202 nr. XXIII (= BESCHI 1996/7, nr. 25, XXIII), in cui una donna ricopre il ruolo di "colei che dà l'assenso" (συνευδοκούσης τῆς μητρός).

<sup>22</sup> Gli esempi e i formulari sono raccolti in DARMEZIN 1999, 196-197. Sul ruolo "afaristico" della donna in alcune iscrizioni beotiche si veda MIGEOTTE 2010, 91-100.

<sup>23</sup> *I. Thespieae* V 215 (= DARMEZIN 1999, nr. 139).

<sup>24</sup> *IG VII 3314* (=DARMEZIN 1999, nr. 26) e DARMEZIN 1999, nr. 104.

<sup>25</sup> DARMEZIN 1999, 199.

La Grecia centrale e settentrionale, che ha fornito una serie ricchissima di atti di liberazione, come già accennato poco sopra, vanta un buon numero di contributi aggiornati, che riguardano la condizione della donna, e che suscitano utili riflessioni<sup>26</sup>. Le iscrizioni di manomissione, infatti, sono una classe documentaria che ben si presta a un esame del panorama non solo sociale, ma anche giuridico delle regioni di riferimento, mettendo in luce l'evoluzione che esse subirono nei secoli. Le fonti edite suggeriscono immediatamente una realtà profondamente diversa da quella ateniese (e apparentemente anche da quella beotica). Le donne nella Grecia centrale, in particolare, sembrano essere completamente autonome nel lasciare liberi i propri schiavi; non solo, infatti, non compare alcun *kyrios* che convalidi l'atto, ma persino il consenso è spesso assicurato da madri, mogli e sorelle, che operano in autonomia. Il dato è di grande importanza poiché, come si vedrà in seguito, chi si dichiarava d'accordo con la manomissione rinunciava, di fatto, ai propri diritti sul liberto. Ciò significa, pertanto, che le donne potevano accampare diritti sul patrimonio familiare come future eredi<sup>27</sup>. Oltre al risvolto economico, non certo trascurabile, anche il piano giuridico merita qualche considerazione, poiché prospetta per le donne della Focide, dell'Epiro o della Tessaglia una libertà d'azione del tutto sconosciuta alle omologhe dell'Attica. Gli esempi sono numerosi: in Etolia, Bio di Calidone affranca il proprio schiavo, Antigonos, senza alcun *kyrios*<sup>28</sup>. Un ulteriore documento, proveniente dalla Locride occidentale, si rivela molto pertinente; si tratta di una stele rinvenuta a Naupatto, sulla quale sono collocati ben sette testi di manomissione<sup>29</sup>. Nell'ultimo documento inciso, tre fratelli vendono alla divinità il loro schiavo, ottenendo il consenso di una donna, Lanassa, che è caratterizzata come loro madre e come *orphanophylax*. Lanassa, pertanto, do-

<sup>26</sup> Per la Grecia centrale si vedano, tra tutti, i recenti contributi di BERNARD 2005, 309-319; ANTONETTI 2010, 323-326, con riferimenti bibliografici aggiornati. Per l'Epiro vd., in ultimo, il contributo di CABANES 2010, 327-336. Un panorama sulla capacità giuridica ed economica della donna in Etolia e nell'area 'ionica' è presente anche in VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS - KONTORINI - PHAKLARI-KONITSIOTI 2003, 136-137; vd. anche SEG LIII 503; SEG LIV 572. Cfr. GRANDINETTI 2011a e EAD. 2011b.

<sup>27</sup> Sulla legislazione concernente l'eredità vd., in generale, MARTINI 2005, 52 ss. Sul rapporto tra donne ed eredità vd. anche MAFFI 2003, 181 ss. con rimandi alla bibliografia precedente.

<sup>28</sup> IG IX P, 1, 137.

<sup>29</sup> IG IX P, 3, 624.



veva esser la depositaria legale e la tutrice dei beni dei tre orfani, che evidentemente non avevano ancora raggiunto la maggiore età.

La realtà della Tessaglia conferma il panorama etolico e locrese; le donne potevano manomettere i propri schiavi, senza bisogno di un *kyrios* o di un tutore legale. Un'iscrizione appare particolarmente significativa; si tratta di un atto di manomissione rinvenuto nella città di Gonnoi e datato intorno al 25 a. C. circa<sup>30</sup>. Due fratelli manomettono il proprio schiavo, con l'assistenza di Orthopolis, madre e *epitropos* dei nipoti minorenni, citati in coda al documento (ll. 7-9: Ὀρθοπόλεως τῆ[ς] / Δικαιοκράτους, τῆς μητρὸς καὶ ἐπιτρόπου Θεοδ[ώ]ρου καὶ Κασσάνδρας). Non solo dunque Orthopolis agisce senza alcun *kyrios*, ma si presenta lei stessa come amministratrice dei due fanciulli<sup>31</sup>. Le conclusioni proposte da Babacos, secondo cui “entre le II siècle av. J. Chr. et le III siècle ap. J. Chr., le consentement du κύριος était inconnu en Thessalie”, appaiono dunque condivisibili, perché derivano dall'analisi dell'intera documentazione epigrafica tessala e possono pertanto esser considerate appropriate<sup>32</sup>.

Anche il panorama epirota si inserisce bene nel quadro tratteggiato per la Grecia centrale. Le donne, che già in età classica godevano di una considerazione sconosciuta alle ateniesi, in età ellenistica possono operare nelle transazioni economiche in completa autonomia e con altrettanta indipendenza gestiscono il patrimonio posseduto. Come sottolineato da Cabanes, specialista dell'Epiro, quest'area era popolata da una società in gran parte dedita alla pastorizia, caratterizzata da lunghi periodi di assenza da parte degli uomini, che seguivano la transumanza del bestiame. Le donne trascorrevano pertanto molti mesi dell'anno da sole e dovevano necessariamente gestire i beni di famiglia e l'*oikos*<sup>33</sup>. Gli atti di emancipazione che attestano manomissori donne, che liberano i propri schiavi senza assistenza alcuna, non sono certo pochi. Un esempio tra tutti: nell'iscrizione nr. 26 del *corpus* dedicato alle epigrafi rinvenute a Butrinto è incisa la lista dei manomessi, consacrati al dio Asclepio (l. 2: [οἱ ἀφέντ]ες ἐλευθέρους καὶ ἀναθέντες ἱεροῦς τῷ Ἀσκληπιῷ). Alla linea 15 dell'epigrafe è riconoscibile una donna, Gorgo, che da sola manomette il suo schiavo, Dionysios (l. 15:

<sup>30</sup> IG IX 2, 1040; HELLY 1973, 115, ll. 1-10.

<sup>31</sup> Sul termine *epitropos* e sul significato assunto in età ellenistica vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 224 ss.; vd. anche BEAUCHET 1897, 152-153.

<sup>32</sup> BABACOS 1966, 90.

<sup>33</sup> CABANES 2010, 331 ss.

Γοργὼ νν Διονύσιον)<sup>34</sup>. Un'iscrizione ancora, apparentemente non legata alla manomissione, mi sembra particolarmente interessante, poiché conferma quanto sin qui esposto. Si tratta di un documento rinvenuto a Dodona, in cui è registrata un'operazione commerciale (di natura ancora incerta) tra due donne, che agiscono ancora una volta senza la presenza di alcun tutore legale<sup>35</sup>.

Per quanto concerne la Macedonia, infine, si possono trarre conclusioni molto simili a quelle sin qui espresse. Le iscrizioni di manomissione danno notizia di un gran numero di donne che agiscono autonomamente; tuttavia, è bene non dimenticare la cronologia di questi documenti, che si collocano per la maggior parte in piena età imperiale<sup>36</sup>. Secondo gli esiti dell'indagine condotta dal gruppo di lavoro che fa capo ad Hatzopoulos e che ha studiato anche le epigrafi di manomissione rinvenute nel santuario di Leukopetra, su un totale di quarantanove proprietarie di schiavi, che agiscono senza assistenza, ben trentadue sono cittadine romane<sup>37</sup>. Di queste, però, solamente nove erano formalmente autorizzate a operare senza *kyrios* perché avevano invocato il *ius trium liberorum*, letteralmente “il diritto dei tre figli” introdotto da Augusto, che permetteva alle donne con tre o più figli di agire senza bisogno di un tutore (*sine tutoris auctoritate*)<sup>38</sup>. Come già sottolineato da molti studiosi, il contesto giuridico in cui le donne di Leukopetra (così come anche gli uomini) vivevano era però prettamente greco; risulta logico pensare, pertanto, che il *ius trium liberorum* (che in età imperiale venne concesso spesso anche a donne che non avevano, di fatto, tre figli, ma che erano ritenute meritevoli) fosse menzionato non tanto per manomettere senza assistenza, ma piuttosto come “titolo decorativo”, che tuttavia era giuridicamente privo di valore, nel contesto greco in cui esse agivano. In altre parole, in Macedonia le donne potevano occuparsi del proprio patrimonio in autonomia, indipendentemente dallo stato civile e dal numero di figli posseduti, come assicurano i già citati atto di vendita di Anfipoli e Olinto, molto lontani cro-

<sup>34</sup> *I. Bouthrôtos* 26.

<sup>35</sup> *SGDI* 1356; cfr. anche CABANES 2010, 332-333 con bibliografia precedente.

<sup>36</sup> Così anche a Calimno, dove le iscrizioni, collocabili in età imperiale, attestano una grande autonomia delle donne, che manomettono senza alcun *kyrios*; sulla questione vd. BABACOS 1963, 116-127.

<sup>37</sup> *I. Leukopetra*, 40-41.

<sup>38</sup> *Fragmentum Dositheanum* 15: *mulier sine tutoris auctoritate inter amicos manumittere non potest, nisi ius liberorum habeat*. Cfr. *I. Leukopetra*, 41, n. 1. Sul *ius trium liberorum* vd. ZABLOCKA 1988 [1992], 361-390.

### *La manomissione al femminile*

nologicamente dalle consacrazioni di Leukopetra. Per quanto concerne il santuario della Madre degli dei Autoctoni di Leukopetra e i testi appena ricordati, ivi custoditi, non solo la cronologia autorizza a postulare una posizione sociale di rilievo per la donna ma, come per la regione epirota, anche il contesto rurale si rivela fondamentale. Analizzando l'onomastica dei manomissori, infatti, emerge che i fedeli fossero per lo più gli abitanti dei villaggi circconvicini; in altri termini, i dedicanti erano pastori<sup>39</sup>. Il parallelo con la situazione profilata per l'Epiro è dunque d'obbligo; le donne gestivano la casa e la famiglia durante i lunghi periodi in cui gli uomini erano lontani. Esse, pertanto, dovevano esser libere di portare a termine gli impegni economici familiari tra i quali includerei, senza dubbio, le manomissioni<sup>40</sup>.

### *Donne manomesse e benefici economici*

Verrei ora a considerare l'elemento debole degli atti di liberazione e cioè la componente servile femminile. Persino alle liberte, infatti, l'età ellenistica seppe accordare, in alcuni casi, una serie di vantaggi non trascurabili. In due iscrizioni di affrancamento provenienti dall'Etolia, in particolare, la schiava manomessa sembra assumere uno *status* privilegiato, che merita un'attenta considerazione.

Il primo documento (*IG IX I<sup>2</sup>, 1, 82*) si data all'epoca imperiale ed è inciso su una grande tavola, rinvenuta a Thermos e attualmente perduta. Nel testo si legge:

1 Πολύφ<ρ>ων Λύκου Α[ινή]σαν τήν ἰδίαν θρεπτ[ήν]  
[ἀπηλ]ευθῆ[ρ]ωσεν ὑπ[ὸ] Δία Γῆν Ἥλιον μηδε[νί]  
[μη]δὲν προσήκουσαν κατὰ τοὺς Αἰτωλῶ[ν]  
νόμους ἰσοτελή καὶ ἔντειμον

In tal modo, l'affrancata è sciolta da ogni vincolo, non dovendo nulla a nessuno, in analogia con numerosi documenti non solo della regione, ma di qualsivoglia territorio della Grecia. La specificità dell'iscrizione, però, risiede nei titoli di *isoteles* ed *entimos* conferiti alla liberta. Un privilegio affine sembrerebbe esser accordato anche nell'iscrizione *IG IX I<sup>2</sup>, 1, 96*, provenien-

<sup>39</sup> *I. Leukopetra*, 23 - 28.

<sup>40</sup> Per la definizione di manomissione vd. *supra* 250 ss.

te da Phistyum (Etolia) e collocabile nel II secolo a. C. Il testo, alle linee 1 - 6 del frammento *a*, si compone come segue:

a.1 στραταγέοντος Στράτωνος Ἀρσινοέος μηνὸς Δίου  
ἀπέδοντο Φιλόξενος, Σκορπίων Ἀρσινοεῖς, συνευδοκε-  
ύσ<α>ς τᾶς ματέρος Κλεαρχίος, ΙΕΜΝΑΥΤΟΣ Ἰδαῖος τᾶι  
Ἀφροδίται τ<ᾶ>ι  
Συρίαί τᾶι ἐν Ἱερίδαις σῶμα γυναικεῖον, ἄι ὄνομα Σωτία, τιμᾶς ἀρ-  
5 γυρίου Μ Μ ἐφ' οἷ ἐλευθέραν εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ παντὸς ἀνθ-  
ρώπου καὶ ἀφορολόγητον.

Sulla pietra trovano posto più testi; nel primo, qui riprodotto, è registrato l'atto di manomissione della schiava Sotia, cui viene concesso il beneficio di non esser soggetta ad alcun tributo (il termine usato è ἀφορολόγητος)<sup>41</sup>.

I problemi interpretativi dei due documenti sono numerosi: è bene ricordare, anzitutto, che tutti e due i beneficiari sono di sesso femminile. Si tratta di due ex-schiave che vengono insignite di alti privilegi, quali l'*isoteleia* o l'esenzione dal pagamento delle tasse, in un ambito molto distante da Atene non solo su un piano geografico, ma ragionevolmente anche da un punto di vista giuridico. Verrebbe dunque da chiedersi, in primo luogo, quale fosse il significato del termine *isoteles* in Etolia. Purtroppo l'iscrizione IG IX I<sup>2</sup>, 1, 82, a mia conoscenza, è l'unico documento della regione in cui sia conferito tale privilegio; possedendo una sola attestazione, perciò, le nostre ipotesi non possono che esser arbitrarie<sup>42</sup>. Seppur alcuni studi recenti (tra cui è d'obbligo citare quelli condotti da M. Niku) abbiano ragionato sul concetto di *isoteleia* in età tardo-ellenistica, sottolineando la perdita di valore progressiva che aveva caratterizzato il privilegio di poter godere dello stesso regime fiscale dei cittadini a pieno titolo, in questo caso degli Etolì, proporei di mantenere il significato di *isoteles* nella sua accezione originaria<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Vd. LSJ s.v. ἀφορολόγητος.

<sup>42</sup> Vorrei comunque citare, al fine di operare un confronto, l'ampia attestazione della concessione dell'*isoteleia* in aree altrettanto distanti da Atene geograficamente, quali alcune regioni della Grecia centrale, come la Tessaglia, dove il termine sembra assumere la stessa accezione che ebbe in Attica.

<sup>43</sup> Maria Niku si è occupata dell'argomento in molti saggi e in una monografia interamente dedicata all'analisi della condizione giuridica dei meteci in età ellenistica. La studiosa sembra giungere alla conclusione che, dopo il 229/8 a. C., l'*isoteleia* non rappresentasse più un privilegio concreto dal punto di vista economico e giuridico, dal mo-

Stabilita la natura del privilegio, è necessario ora prenderne in considerazione il beneficiario che, in entrambi i testi qui in esame, come già detto, è di sesso femminile e di origine servile. Il dato non è privo di interesse poiché, a mio giudizio, proprio l'anomalia nel genere e nella posizione sociale delle onorate permette di definire il significato intrinseco non solo dell'*isoteleia*, ma anche dell'esenzione dal pagamento delle tasse menzionato in *IG IX I<sup>2</sup>*, 1, 96. Come già detto, in età ellenistica (e in parte già in epoca classica), la posizione della donna nelle regioni settentrionali e centrali della Grecia, tra le quali rientra senz'altro l'Etolia, era caratterizzata da un ruolo attivo nella sfera economica e nella gestione del patrimonio familiare<sup>44</sup>. A tal proposito mi sembra opportuno citare, oltre alle già discusse iscrizioni di manomissione, anche l'esistenza di decreti di cittadinanza promulgati in favore di donne particolarmente meritevoli verso la città<sup>45</sup>. In particolare, un decreto, rinvenuto a Thermos (Etolia) e datato alla prima metà del III a. C., è degno di considerazione, poiché attesta il conferimento della cittadinanza a una donna, Kallisto, figlia di Aristaimchos; la donna, grazie alla naturalizzazione, è dichiarata "in tutto uguale agli altri Etoli" (ll. 5-8: ἐπόησεν/[π]ολίτην καὶ Αἰτωλίδα πᾶ[ντ]/[ω]ν ἰσόμοιρον ὄσων καὶ οἱ [λοι]/πρὸ Αἰτωλοῖ)<sup>46</sup>. Ancora

mento che l'obbligo di pagare il *metoikion*, per gli stranieri residenti ad Atene, era probabilmente scomparso (NIKU 2004, 85). Le poche iscrizioni funerarie di II - I secolo a.C., in cui si trova il termine *isoteles* accanto al nome del defunto, secondo Niku, sarebbero appartenute a individui che volevano far valere un onore conferito alla loro famiglia da generazioni; il prestigio di poter pagare le tasse come gli Ateniesi rimaneva invariato, anche quando il significato pratico era ormai perduto.

<sup>44</sup> Vd. *supra*. Per una panoramica d'insieme sulla posizione della donna in Grecia centrale vd. i recenti contributi di BERNARD 2005, 309 - 319; ANTONETTI 2010, 324 ss.; GRANDINETTI 2011a, 587-595. Sull'Epiro, in particolare, vd. *I. Bouthrôtos*, 255 - 257; CABANES 2010, 331-336.

<sup>45</sup> Vd. *supra*, n. 8

<sup>46</sup> *IG IX I<sup>2</sup>*, 1, 9; la resa dell'onomastica della donna è problematica; Kallisto è infatti definita nel testo Κῆλλιστὸ Ἀρισταίχμο[ν]/[θ]υγατέρα Ἀλειοῦ. La resa di Bernard, ripresa da Antonetti, identifica la ragazza come "Kallisto, figlia di Aristaimchos di Alea di Arcadia". Velissaropoulos-Karakostas, invece, traduce il testo come "Kallisto, (sposa di) Aristaimchos, figlia di Aleios". Ora, Aleios è attestato come nome proprio nelle regioni centrali della Grecia; così a Megara (*IG VII 39*), Delfi (e. g. PLASSART 1921, nr. 1, l. 70) e ancora, nel III d. C. in Macedonia, a Tessalonica (*IG X 2*, 1, 236). D'altro canto, se si accettasse la resa di Velissaropoulos-Karakostas, bisognerebbe giustificare l'ordine peculiare della frase, in cui il rapporto di parentela ([θ]υγατέρα Ἀλειοῦ) sarebbe anticipa-

una volta il significato della concessione credo vada ricercato nella volontà di assicurare la pienezza dei diritti civili ai figli; seppur il risvolto pratico di questa concessione di natura giuridica, dunque, debba forse esser ridimensionato, l'interesse che il decreto suscita rimane comunque molto alto. Benché le cittadine, infatti, tanto in età classica quanto in età ellenistica, rimanessero le grandi escluse dalla gestione della politica, essendo loro preclusa la partecipazione all'assemblea e alle magistrature, nella sfera economica, al contrario, seppero assicurarsi una posizione di rilievo<sup>47</sup>. Dalla documentazione analizzata emerge, infatti, che le donne, cui era assicurato il diritto di cittadinanza in Etolia (ma anche nelle regioni confinanti), potevano disporre dei propri beni senza bisogno di assistenza alcuna. I testi di manomissione, in cui esse liberano i loro schiavi da sole, senza l'aiuto di un *kyrios*, sono un esempio cardine della autonomia operativa ottenuta nelle transazioni economiche, come già messo in luce<sup>48</sup>. Il pieno godimento del patrimonio e la gestione dello stesso era dunque un elemento che caratterizzava la condizione delle donne dell'Etolia ed è per questo motivo, io credo, che le liberte vengono premiate con l'*isoteleia* o con privilegi affini. L'eguaglianza di regime fiscale (o di diritti, come nel caso di Kallisto) con gli Etoli, così come "l'esclusione dai tributi", lungi dall'essere un onore privo di significato, si concretizzava probabilmente in un importante vantaggio di tipo economico, per una categoria di persone, le donne (e nello specifico le manomesse), che divenivano in questo modo libere e indipendenti nella gestione dei beni personali<sup>49</sup>. In quest'ottica non stupisce dunque la presenza di Zophyra, ex schiava e illetterata, che affranca uno schiavo (che evidentemente possedeva), o ancora il caso di Sibylla, epirota, che compare prima come manomessa e poco dopo nel ruolo di "colei che dà il consenso" in una manomissione in comproprietà familiare<sup>50</sup>. Le due liberte, con l'emancipazione, avevano acquisito la possibilità di acquistare e controllare tutta una serie di beni, tra i quali annovererei senz'altro gli schiavi.

to rispetto al nome del padre. L'interpretazione di Aleios come etnico, suggerita da Bernard e Antonetti, mi sembra dunque maggiormente convincente.

<sup>47</sup> VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 204; vd. anche CABANES 1989, 13-22; BERNARD 2005, 315.

<sup>48</sup> Gli esempi sono numerosi e sono in gran parte raccolti in BERNARD 2005, 312-313. Vd. *supra*.

<sup>49</sup> Per una considerazione simile sul caso ateniese vd. KAMEN 2005, 223 - 228 in cui vengono discussi i vantaggi sul piano economico delle donne dopo la manomissione.

<sup>50</sup> Rispettivamente: *IG IX 1<sup>2</sup> 3*, 755 e *I.Bouthrôtos* 17 e 27.

Un altro elemento a favore della teoria sin qui sostenuta è un'iscrizione di manomissione tessala, rinvenuta a Pythion, e particolarmente calzante in questo contesto. Nel documento sembra sia attestato il conferimento di un altro privilegio di ordine economico, inizialmente identificato con l'*enktesis*<sup>51</sup>. L'atto è inciso su un pilastro di forma cubica in marmo bianco ed è stato datato da Helly intorno al 150/100 a. C.<sup>52</sup>. Il testo, nell'edizione di Helly, non presenta grossi elementi di novità nel formulario; nelle prime linee di scrittura compaiono il nome dei magistrati e il verbo ἀφήμι, che indica la liberazione. Segue la ben nota clausola di *paramone* (ll. 6-8: παραμενέ[τω δὲ Φιλουμένη παρὰ Ἄ] / μόνταν ἕως ἄν ζ[ῆ] Ἀμόντας, ποιούσα τὸ ἐ/[π]ιτασ<σ>όμενον καθ' [ὄντινα τρόπον). Il contenuto delle linee 11 e 12, al contrario, merita un'attenzione particolare; si legge, infatti, che alla schiava Philoumene e, plausibilmente, ai suoi eredi, era stato concesso di possedere una casa e dei beni ovunque fosse stato loro confacente (ἐξέστω οἰκ[ίαν καὶ χρήματα κτᾶσ]θαι οὗ ἄν αἰρῶνται [καὶ .....]; HELLY 1976). Arvanitopoulos, che ritornò sul documento due volte, nel 1913 e nel 1924, volle invece integrare l'espressione come οἰκ[ίαν καὶ γῆν κτήσασ]θαι οὗ ἄν αἰρῶνται, seguendo l'interpretazione proposta da Kern nel nono volume delle *IG (Inscriptiones Thessalicae)*, comparso nel 1908<sup>53</sup>. Questa integrazione, però, non può esser ritenuta soddisfacente e fu infatti contestata già da Rensch, che obiettava, evidentemente a ragione, che la locuzione οἰκίαν καὶ γῆν κτήσασθαι non riusciva a colmare l'ampio spazio concesso dalla lacuna. La concessione del possesso della casa e dei beni proposta da Helly, che accolse le critiche mosse da Rensch, mi sembra possa dunque esser più probabile, poiché può soddisfare lo spazio lasciato dalla lacuna e poiché sembra forse ricorrere in un'altra iscrizione, rinvenuta sempre a Pythion<sup>54</sup>. Ciò che davvero incuriosisce è comunque, anche in questo caso, la presenza di una donna affrancata che riceve un onore con risvolti pratici sul piano economico (possesso di casa e beni).

<sup>51</sup> IG IX 2, 1290.

<sup>52</sup> HELLY 1976, 152. L'integrazione che si è qui scelto di adottare nel riprodurre il testo compare già in RENSCH 1908, 111 ed è basata sull'analisi dello spazio concesso dalla lacuna.

<sup>53</sup> ARVANITOPOULOS 1913, 167-168; ID. 1924, 173, nr. 409. La stessa integrazione è anche adottata in BABACOS 1966, 80.

<sup>54</sup> HELLY 1976, 147-149; vd., tuttavia, SEG XXIII 462.

*Il verbo πολιτεύω /πολιτεύομαι*

La documentazione della Focide appare altrettanto stimolante: in alcune iscrizioni, datate al II secolo a. C. e per lo più conservate nel santuario di Apollo a Delfi, infatti, è attestato un uso peculiare di πολιτεύω. Il verbo è largamente impiegato in epigrafia, sia in forma attiva che medio-passiva, e rende solitamente il concetto di “esser cittadino” (di una *polis* o di uno stato). Al passivo spesso esprime l’atto della naturalizzazione (“esser reso cittadino”). Un ulteriore significato, solitamente legato alla conduzione della *polis*, è poi “amministrare, governare”; in pochi casi specifici è anche usato nell’accezione di “trattare, occuparsi di” (*deal with*, in affari privati, *LSJ*).

Ora, nei quattro testi di manomissione che vorrei prender in considerazione, e che sono riprodotti qui di seguito, il verbo πολιτεύω /πολιτεύομαι compare sempre in associazione al conferimento della libertà; mi sembra pertanto fondamentale tentare di capire quale possa esser la resa più calzante del termine in questo contesto, per riuscire poi a proporre un’interpretazione soddisfacente dei documenti.

T1: *SGDI* 1718 (Delfi, tempio di Apollo). Sulla pietra si legge che un cittadino di Lilaia aveva manomesso la sua schiava, Asia, con la seguente intimazione: μη οικήσάτω δὲ Ἀσία ἔξω Λιλαίας μηδὲ πολιτευσάτω ἄνευ τᾶς Ἐπιχαρίδα γνώμας· εἰ δὲ οἰκήσαι ἢ πολιτεύσαιτο, ἄκ[υρ]ος αὐτᾶς ἔστω ἂ ὄνᾳ καὶ ἀτελής (ll. 10-11).

T2: *SGDI* 1844 (Delfi, tempio di Apollo). Nell’iscrizione, conservata sempre a Delfi, ma riferibile all’ambito etolico, alle linee 6-7 si legge che alla manomessa, Biota, veniva concesso di esser ἐλευθέρα καὶ ἀνέφαπτος ἀπὸ πάντων, οἰκέουσα καὶ πολιτεύουσα εἴ κα αὐτὰ θέλη<sup>55</sup>.

T3: *SGDI* 2133 (Delfi, tempio di Apollo). Alle linee 3 - 8 si legge: ἀπέδοτο Μεγακλῆς Θηβαγόρα Ἀμφισσεὺς τῶι Ἀπό[λ] / λωνι τῶι Πυθίωι σῶμα γυναικεῖον αἰ ὄνομα Νίκαια τὸ γένος Θε[σσα] / λὰν ἐξ Σκοτούσσης, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν δέκα, ὥστε ἐλευθ[έραν] / εἶμεν Νικαιαν, πολιτεύουσαν αὐτὰν εἴ κα θέλη, κυριεύου[σαν] / αὐτοσαντᾶς, ἐλευθέραν οὖσαν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντω[ν] / πάντα τὸν χρόνον. Anche in questo caso il manomissore non è di Delfi, ma di Anfissa; il magistrato citato nel documento (l. 1), inoltre, è definito “stratega degli Etoli”.

<sup>55</sup> Lo stratega menzionato nel testo riveste la sua carica presso gli Etoli; il manomissore, analogamente, è di Anfissa.



T4: *IG IX I, 34* (= DARMEZIN 1999, n° 150; Focide, Stiris). Linee 8 - 9: [πολι]τε[υόν]θω δέ, εἴ κα αὐτοὶ θέλων<θ>ι. περὶ δὲ τῶν πρότερον ἀφειμέ / [νων ἐλε]υθέρων ὑπὸ τῶν προγόνων αὐτῶν ἃ αὐτὰ ζαμία ἔστω.

Il primo testo che vorrei considerare è *IG IX I, 34* (T4); il documento, infatti, è stato recentemente ripubblicato e sottoposto a nuova lettura da Darmezín, che ha avanzato una traduzione, e dunque un'esegesi, di ciascuna epigrafe inclusa nella sua raccolta. In particolare, il verbo πολιτεύω è reso come "vivere in libertà, scegliere la città di residenza"<sup>56</sup>. La studiosa, a ragione, sembra dunque rifiutare l'interpretazione più immediata del termine, che, come già detto, evidenzia l'acquisizione del diritto di cittadinanza; la possibilità di diventare *polites* di qualsivoglia città (per di più scelta dal manomesso), seppur entro i confini della regione, appare effettivamente poco concreta. Mi sembra poi possa esser ancor più problematico l'ammettere che un privato cittadino potesse concedere la naturalizzazione, senza l'intervento degli organi magistratuali. Alcuni punti dell'interpretazione di Darmezín si rivelano dunque condivisibili. Nell'insieme, però, la restituzione del verbo πολιτεύω nel significato di "scegliere una città di residenza" sembra comunque non del tutto convincente, poiché non può esser estesa agli altri documenti di manomissione in cui il verbo è presente in forma sia attiva sia medio-passiva. Ad esempio, nel primo atto menzionato (T1), in cui il manomissore è di Lilaia, il verbo è accompagnato, ma ben distinto, da οἰκέω. Se si accettasse dunque la resa di Darmezín, l'espressione risulterebbe una ripetizione.

Un'altra esegesi è stata proposta qualche anno fa da Zelnick-Abramovitz, che pur volendo prendere in considerazione principalmente l'iscrizione *IG IX 1, 34*, ha comunque commentato brevemente anche gli altri testi qui riprodotti (T1-3). La studiosa suggeriva di tradurre l'espressione [πολι]τε[υόν]θω δέ, εἴ κα αὐτοὶ θέλων<θ>ι come "che i manomessi siano liberi di esser cittadini ovunque essi vogliano", ma poneva comunque l'accento sulla possibile accezione che la naturalizzazione poteva assumere in Focide. In buona sostanza, secondo Zelnick-Abramovitz, i manomessi menzionati nel documento ottenevano il diritto di entrare a fare parte della confederazione della Focide; la studiosa ipotizzava perciò che la concessione si riferisse in realtà al conferimento di una sorta di doppia cittadinanza, resa possibile da un accordo di *sympoliteia* tra Stiris e un'altra *polis*, forse Me-

<sup>56</sup> DARMEZIN 1999, 226-227.

don<sup>57</sup>. Sebbene suggestiva, però, anche questa interpretazione sembra esser non del tutto convincente, poiché fa riferimento a una situazione marginale.

In assenza di esegesi che posseggano una sufficiente forza persuasiva, a mio giudizio, nuovi argomenti possono emergere dall'analisi dei documenti riferiti alla capacità economica della donna in Grecia continentale. In particolare, le due iscrizioni sopra menzionate (T2 e T3), che sono collocabili entro il II secolo a. C. e che fanno riferimento all'ambito etolico, seppur conservate nel santuario di Apollo a Delfi, arricchiscono il panorama sin qui delineato con nuovi dati<sup>58</sup>. In entrambi i documenti, infatti, le schiave manomesse sono donne. Quanto già delineato in precedenza a proposito del conferimento della *isoteleia* in Etolia, intesa come privilegio annesso all'emancipazione, potrebbe dunque esser dirimente anche in questo difficile contesto. Il verbo *πολιτεύω*, come sottolineato da Darmezin, non indica la concessione della cittadinanza; non escluderei, però, che l'espressione possa comunque celare un importante beneficio, magari di tipo economico. La terza iscrizione menzionata, *SGDI* 2133 (T3), si rivela risolutoria. Anche in questo caso ad esser liberata è una schiava; dopo la formula di emancipazione si legge: *πολιτεύουσαν αὐτὰν εἶ κα θέληι, κυριεύου[σαν] αὐτοσαντᾶς, ἐλευθέραν οὔσαν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων[ν] πάντα τὸν χρόνον*<sup>59</sup>. L'espressione *πολιτεύουσαν αὐτὰν*, in cui il pronome *αὐτός*, a mio giudizio, ha funzione riflessiva (*αὐτός*, dunque), potrebbe fare riferimento alla possibilità di amministrare se stessa in autonomia e in particolare di gestire il proprio peculio senza l'intercessione di un *kyrios*. In gran parte delle regioni centrali della Grecia, infatti, tale privilegio aveva un significato tangibile da non sottovalutare, come già messo in luce<sup>60</sup>. Quanto sin qui affermato sembra poi avvalorato dalla presenza, subito dopo il verbo *πολιτεύω*, dell'espressione *κυριεύου[σαν] αὐτοσαντᾶς*, che ricorre spesso negli atti delfici e che è traducibile come "essendo padrona di se stessa"<sup>61</sup>. Le due clausole, io credo, devono perciò esser interpretate in concreto come la possibilità, per la manomessa, di tenere un proprio peculio e di disporne liberamente, ma

<sup>57</sup> ZELNICK-ABRAMOVITZ 2009, 310-311. La studiosa, in particolare, fa riferimento al trattato che stabiliva la *sympoliteia* tra Stiris e Medon datato al 175 o 135 a. C. (= *Syll*<sup>3</sup> 647, per cui si vedano anche MIGEOTTE 1984, nr. 28 e ARNAOUTOGLU 1998, nr. 105).

<sup>58</sup> Rispettivamente *SGDI* 1844 e 2133.

<sup>59</sup> Per le caratteristiche dialettali vd. BUCK 1955, 156 ss.

<sup>60</sup> Vd. *supra*.

<sup>61</sup> Sull'uso delfico dell'espressione "sia padrone di se stesso" vd. WESTERMANN 1943, 10-11.

soprattutto di essere sciolta da ogni vincolo di tipo economico verso l'ex-padrone. Avvalorano questa interpretazione le altre epigrafi già ricordate: in *SDGI* 1844 (T2), infatti, la manomessa può vivere (οικέουσα) e amministrarsi (πολιτεύουσα) come crede<sup>62</sup>. La già citata iscrizione di Stiris, *IG IX* 1, 34 (T4), parimenti, pare ben adattarsi a questa interpretazione. Qualora la mia proposta di esegesi fosse corretta, infine, anche la clausola menzionata in *SGDI* 1718 (T1) risulterebbe definita. L'interesse del manomissore, che si preoccupa di ordinare che μη οικήσάτω δὲ Ἀσία ἔξω Λιλιαίας μηδὲ πολιτεύσάτω ἄνευ τῆς Ἐπιχαρίδα γνώμας risiederebbe, infatti, nel legare a sé Asia, impedendole di andare a vivere fuori da Lilia e di amministrarsi da sé. Dopo aver stabilito che l'atto di manomissione sarebbe stato nullo se la donna avesse scelto di vivere e gestire il suo peculio senza l'assenso del manomissore, si aggiunge che μηδὲ ἀπαλλοτριωσάτω Ἀσία [εἴ] τί κα ἐπεργάζεται ἀπὸ Ἐπιχαρίδα ἢ τῶν ἐπινόμων αὐτοῦ κατὰ μηδένα τρόπον. Si tratta, cioè, di un'altra limitazione con ripercussioni sul piano economico. In conclusione, quanto viene definito non è tanto lo statuto giuridico dello schiavo affrancato, che con la manomissione, comunque, non poteva che migliorare, ma piuttosto l'effetto sul piano economico che il conferimento implicava. In quest'ottica il verbo πολιτεύω /πολιτεύομαι, inteso come "amministrare", sarebbe da interpretare non nel suo significato politico, ma nel suo risvolto a livello economico. Probabilmente, provando a operare un confronto con il caso ateniese, i liberti erano impegnati in attività talvolta redditizie, come d'altronde confermato dalla somma di denaro versata per lo scioglimento dei vincoli della schiavitù<sup>63</sup>. In questo panorama, un vantaggio (ma anche una restrizione) sul piano economico poteva toccare da vicino gli interessi sia del manomissore sia del manomesso e, pertanto, era necessario

<sup>62</sup> Nell'iscrizione si legge: οικέουσα καὶ πολιτεύουσα εἴ κα αὐτὰ θέλη. Il pronome relativo εἴ (con εἰ per η) è qui impiegato, io credo, nell'accezione di "come" e non di "dove" (vd. LSJ). Analogamente DARMEZIN 1999, 114.

<sup>63</sup> La bibliografia sul lavoro servile e sull'autonomia concessa ai servi nella gestione delle attività è molto ampia; si vedano, tra tutti, TOD 1950, 3-14; JAMESON 1977, 122-145; ROSIVACH 1989, 365-370; BETTALLI 1982, 261-270; FARAGUNA 1999, 57-79; COHEN 2003, 214-236; WRENHAVEN 2009, 367-386; OSBORNE 2010, 85-103. Vd. anche Hyper. *In Athen.* [V], con commento di WHITEHEAD 2000, 265-351. Sull'orazione vd. anche MAFFI 2008, 203-222; XEN., *Memor.*, II, 7, 6; Aesch. *In Timarch.* [I], 1, 97; Lys. *De caede Erath.* [I], 8 ss., con commento in TODD 2007, 96-97; Xen. *Oec.* VIII, 22. Sui mestieri svolti dalle donne cfr. anche KOSMOPOULOU 2001, 281-319.

Francesca Rocca

che ciò che si era stabilito fosse reso pubblico tramite l'incisione su pietra dell'atto e delle clausole in esso contenute.

In conclusione, vorrei dunque riprendere un monito che ricorre spesso nella letteratura di genere degli ultimi anni e che risulta ora accresciuto di nuova forza: "la condizione della donna nell'antica Grecia" è una definizione non corretta, che non tiene debito conto delle diversità che emergono con chiarezza dalle fonti. Non solo la cronologia e la geografia giocano un ruolo fondamentale, ma anche il livello sociale deve essere attentamente considerato. È dunque sullo studio delle realtà specifiche che, a mio giudizio, si deve concentrare l'indagine critica. Come ribadito da Cohen, l'analisi delle evidenze dimostra "how dangerous are generalizations", tanto quelle che tendono ad analizzare le donne come un insieme indistinto e indifferenziato, quanto quelle che, partendo dalla legge e dalle norme giuridiche conosciute, tendono a non vedere il delicato rapporto tra norma e prassi. Il contributo offerto dalle iscrizioni di manomissione, in quest'ottica, si rivela particolarmente interessante. I testi di età ellenistica qui presentati, relativi alla Grecia centrale e settentrionale, rivelano senza dubbio un'apprezzabile libertà economica e una buona posizione sociale detenuta da alcune donne, che erano in grado di gestire i propri beni senza bisogno di alcun tutore legale e che potevano godere di determinati benefici.

francina.r@libero.it

#### BIBLIOGRAFIA

- ACCAME 1941/3: S. ACCAME, *Le iscrizioni del Cabirio di Lemno*, «ASAtene», XIX-XXI, 1941/3, 75-105.
- ANDÒ 2005: V. ANDÒ, *L'ape che tesse: saperi femminili nella Grecia antica*, Roma 2005.
- ANTONETTI 2010: C. ANTONETTI, *I diversi aspetti di una koine socio-culturale nella Grecia nord-occidentale di epoca ellenistica*, in *Lo spazio ionico e le comunità della Grecia nord-occidentale. Territorio, società, istituzioni. Atti del convegno internazionale, Venezia 7-9 gennaio 2010*, a cura di C. ANTONETTI, Pisa 2010, 302-326.
- ARNAOUTOGLU 1998: I. ARNAOUTOGLU, *Ancient Greek Laws. A Sourcebook*, London and New York 1998.
- ARVANITOPOULOS 1913: A. ARVANITOPOULOS, Εἰς Θεσσαλίας Επιγραφάς, «ArchEph», 1913, 143-242.

*La manomissione al femminile*

- ARVANITOPOULOS 1924: A. ARVANITOPOULOS, Θεσσαλικαὶ Επιγραφαὶ, «ArchEph», 1924, 142-193.
- BABACOS 1963: A.M. BABACOS, Σκέψεις οικογενειακού δικαίου εἰς τὴν νήσον Καλύμνον τὸν Α. μ. Χ. αἰώνα, Αθήναι 1963.
- BABACOS 1966: A.M. BABACOS, *Actes d'aliénation en commun et autres phénomènes apparentes d'après le droit de Thessalie antique : contribution a l'étude de la copropriété familiale chez les anciens hellènes*, Thessaloniki 1966.
- BEASLEY 1906: T.W. BEASLEY, *The kyrios in Greek States other than Athens*, «CR», XX, 1906, 210-213.
- BEAUCHET 1897: L. BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la République Athénienne. Le droit de famille*, II, Paris 1897.
- BERNARD 2005: N. BERNARD, *Aspects de la citoyenneté féminine en Grèce central à l'époque hellénistique*, in *Dieu(x) et hommes : histoire et iconographie des sociétés païennes et chrétiennes de l'Antiquité à nos jours. Mélanges en l'honneur de Françoise Thelamon*, éd. par S. CROGIEN - PETREQUIN, Mont Saint Agnan 2005, 309-319.
- BETTALLI 1982: M. BETTALLI, *Note sulla produzione tessile ad Atene in età classica*, «Opus», I, 1982, 261-270.
- BESCHI 1996/97: L. BESCHI, *Cabirio di Lemno: testimonianze letterarie ed epigrafiche*, «ASAtene», LXXIV-LXXV, 1996/97, 7-145.
- BISCARDI 1982: A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Varese 1982.
- BOEHRINGER - SEBILLOTTE CUCHET 2011: S. BOEHRINGER - V. SEBILLOTTE CUCHET, *Hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine. Le genre : méthode et documents*, Paris 2011.
- BROCK 1994: R. BROCK, *The Labour of Women in Classical Athens*, «CQ», XLIV, 1994, 336-346.
- BUCK 1955: C.D. BUCK, *The Greek Dialects*, Chicago 1955.
- CABANES 1976 : P. CABANES, *L'Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête Romaine*, Paris 1976.
- CABANES 1989 : P. CABANES, *La femme dans les inscriptions antiques de Bouthrôtos*, «L'Ethnographie», LXXXV, 1989, 13-22.
- CABANES 2010: P. CABANES, *La structure familiale dans le cadre social et économique de l'Épire antique*, in *Lo spazio ionico e le comunità della Grecia nord-occidentale. Territorio, società, istituzioni. Atti del convegno internazionale , Venezia 7-9 gennaio 2010*, a cura di C. ANTONETTI, Pisa 2010, 327 - 339.
- CALDERINI 1908: A. CALDERINI, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia*, Milano 1908.
- CANTARELLA 1981: E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma 1981.
- COBETTO GHIGGIA 2012: P. COBETTO GHIGGIA (a cura di), *Iseo. Orazioni. Introduzione, testo rivisto, traduzione, note e glossario giuridico attico*, Alessandria 2012.

- COHEN 1998: E.E. COHEN, *Women, Property and Status in Demosthenes 41 and 57*, «Dike», I, 1998, 53-61.
- COHEN 2003: E.E. COHEN, *Athenian Prostitution as a liberal Profession*, in *Gestures. Essays in Ancient History, Literature and Philosophy presented to Alan L. Boegehold*, ed. by G.W. BAKEWELL - J.P. SICKINGER, Oxford 2003, 214-236.
- DARMEZIN 1999: L. DARMEZIN, *Les affranchissements par consécration en Béotie et dans le monde grec hellénistique*, Paris 1999.
- EVANGELIDIS 1956: D.E. EVANGELIDIS, Ψήφισμα τοῦ βασιλέως Νεοπτολέμου ἐκ Δωδώνης, «AEph», 1956, 1-11.
- FARAGUNA 1999: M. FARAGUNA, *Aspetti della schiavitù domestica in Attica tra oratoria ed epigrafia*, in *Femmes - esclaves. Modèles d'interprétation anthropologique, économique, juridique*, a cura di F. REDUZZI MEROLA - A. STORICHI MARINO, Lacco Ameno-Ischia, 27-29 ottobre 1994, Napoli 1999, 57-79.
- FOXHALL 1989: L. FOXHALL, *Household, Gender and Property in Classical Athens*, «CQ», XXXIX, 1989, 22-44.
- GALLO 1982: L. GALLO, *La donna greca e la marginalità*, «QUCC», XVIII, 1982, 7-51.
- GERNET 1955: L. GERNET, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955.
- GOMME 1925: A.W. GOMME, *The Position of Women in Athens in the Fifth and Fourth Centuries*, «CPh», XX, 1925, 1-25.
- GOULD 1980: J. GOULD, *Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens*, «JHS», C, 1980, 38-59.
- GRANDINETTI 2011a: P. GRANDINETTI, "Speculazione femminile?": formule di contratto tra donne a Corfù e in altre zone del mondo greco, in *Ethne, identità e tradizioni: la "terza" Grecia e l'Occidente (vol. I)*, a cura di L. BREGLIA - A. MOLETI - M.L. NAPOLITANO, Pisa 2011, 587-597.
- GRANDINETTI 2011b: P. GRANDINETTI, *Donne eminenti tra Grecia e Magna Grecia*, in *Sulla rotta per la Sicilia: l'Epiro, Corcira e l'Occidente*, a cura di G. DE SENSI SESTITO - M. INTRIERI, Pisa 2011, 487-509.
- GUARDUCCI, EG III: M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca*, vol. III, Roma 1974.
- HANSEN 2003 (= 1991): M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a. C.*, edizione italiana a cura di A. MAFFI, Milano 2003 (= *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structures, Principles and Ideology*, Oxford 1991).
- HARRIS 1992: E.M. HARRIS, *Women and Lending in Athenian Society A "Horos" Re-Examined*, «Phoenix», XLVI, 1992, 309-321.
- HARRISON 1968 (= 2001): A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens*, vol. I, Oxford 1968 (= *Il diritto ad Atene vol. I*, traduzione italiana a cura di P. COBETTO GHIGGIA, Alessandria 2001).
- HATZOPOULOS 1988: M. HATZOPOULOS, *Actes de vente de la Chalcidique centrale*, Athènes 1988.
- HATZOPOULOS 1991: M. HATZOPOULOS, *Actes de vente d'Amphipolis*, Athènes 1991.

*La manomissione al femminile*

- HELLY 1973: B. HELLY, *Gonnoi, II. Les Inscriptions*, Amsterdam 1973.
- HELLY 1976: B. HELLY, *Lois sur les affranchissements dans les inscriptions thessaliennes*, «Phoenix», XXX, 1976, 143-158.
- HOFFMANN 1999: G. HOFFMANN, *De la politeia des femmes en Épire et en Attique*, in *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité. Actes du III Colloque international* (Chantilly 16-19 Octobre 1996), éd. par P. CABANES, Paris 1999, 403-409.
- I. Bouthrôtos*, a cura di P. CABANES, *Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire, II. Inscriptions de Bouthrôtos*, Athènes 2007.
- I. Leukopetra*, a cura di PH. M PETSAS. - M. HATZOPOULOS - L. GOURNAROPOULOU - P. PASCHIDIS, *Inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone de Leukopetra (Macédoine)*, Athènes 2000.
- I. Thespiea*, a cura di P. ROESCH, *Les Inscriptions de Thespies*, V, Lyon 2007.
- JAMESON 1977: M.H. JAMESON, *Agriculture and Slavery in Classical Athens*, «CJ», LXXIII, 1977, 122-145.
- JOHNSTONE 2003: S. JOHNSTONE, *Women, Property, and Surveillance in Classical Athens*, «CIAnt», XXII, 2003, 247-274.
- KAMEN 2005: E.D. KAMEN, *Conceptualizing Manumission in Ancient Greek* (PhD Dissertation, University of California. Unpublished), Berkeley 2005.
- KOSMOPOULOU 2001: A. KOSMOPOULOU, *'Working Women': Female Professionals on Classical Attic Gravestones*, «ABSA», XCVI, 2001, 281-319.
- LEDUC 2007: C. LEDUC, *Conclusion. De l'histoire des femmes à l'histoire du genre*, in *Problèmes du genre en Grèce ancienne*, a cura di V. SEBILOTTE CUCHET - N. ERNOULT, Paris 2007, 303-312.
- MAFFI 2003: A. MAFFI, *Studi recenti sul Codice di Gortina*, «Dike», VI, 2003, 161-226.
- MAFFI 2008: A. MAFFI, *Economia e società nell'Atene del IV secolo*, in *Symposion 2007*, Wien 2008, 203-222.
- MARTINI 2005: R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna 2005.
- MEYER 2010: E. MEYER, *Metics and the Athenian Phialai - Inscriptions. A Study in Athenian Epigraphy and Law*, Stuttgart 2010.
- MIGEOTTE 1984: L. MIGEOTTE, *L'emprunt public dans les cités grecques*, Québec-Paris 1984.
- MIGEOTTE 2010: L. MIGEOTTE, *Affairisme féminin à la haute période hellénistique ?*, in *Economie et finances publiques des citées grecques*, I, éd. par L. MIGEOTTE, Lyon 2010, 91-100.
- NIKU 2004: M. NIKU, *When and Why Did the Athenian μετοικία System Disappear? The Evidence of Inscriptions*, «Arctos», XXXVIII, 2004, 75-93.
- EAD. 2007: M. NIKU, *The Official Status of the Foreign residents in Athens, 322-120 b. C.*, Helsinki 2007.
- OSBORNE 2010: R. OSBORNE, *Athens and Athenian Democracy*, Cambridge 2010.

- PLASSART 1921: A. PLASSART, *Inscriptions de Delphes: la liste de théorodokes*, «BCH», XLV, 1921, 1-85.
- POMEROY 1975: S.B. POMEROY, *Goddesses, whores, wives, and slaves: women in classical antiquity*, New York 1975.
- RADLE 1969: H. RADLE, *Untersuchungen zum griechischen Freilassungswesen*, Munchen 1969.
- REILLY 1978: L.C. REILLY, *Slaves in Ancient Greece*, Chicago 1978.
- RENSCH 1908: W. RENSCH, *De manumissionum titulis apud Thessalos*, Karsos 1908.
- ROCCA 2010 [2012]: F. ROCCA, *Le iscrizioni di manomissione dal Cabirio di Lemno*, in *Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi d'intervento e di controllo del territorio*, Atti del Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 aprile 2010, a cura di E. CULASSO GASTALDI-D. MARCHIANDI, «ASAtene», LXXXVIII, s. III, 10, II, 2010 [2012], 289-308.
- ROCCA 2011: F. ROCCA, *IG II<sup>2</sup> 1560 e la pratica della manomissione ad Atene: alcune osservazioni*, «Historika», I, 2011, 247-268 .
- ROSIVACH 1989: V.J. ROSIVACH, *Talasiourgoi and Paidia in IG II<sup>2</sup> 1553-78: a Note on Athenian Social History*, «Historia», XXXVIII, 1989, 365-370.
- SAVALLI 1983: I. SAVALLI, *La donna nella società della Grecia antica*, Bologna 1983.
- SCHMITT PANTEL - BRUIT ZAIDMAN 2007: P. SCHMITT PANTEL - L. BRUIT ZAIDMAN, *L'historiographie du genre: état des lieux*, in *Problèmes du genre en Grèce ancienne*, a cura di V. SEBILOTTE CUCHET - N. ERNOULT, Paris 2007, 27-48.
- SEALEY 1990: R. SEALEY, *Women and law in classical Greece*, London 1990.
- SEBILOTTE CUCHET 2012 : V. SEBILOTTE CUCHET, *Régimes de genre et Antiquité grecque classique (V-IV siècles av. J. C.)*, «Annales HSS», III, 2012, 573-603.
- SHAPS 1979: D. SHAPS, *Economic Rights of Women in Ancient Greece*, Edinburgh 1979.
- STE. CROIX 1970: G.E.M. STE CROIX, *Some Observations on the Property Rights of Athenian Women*, «CR», XX, 1970, 273-78.
- TOD 1950: M.N. TOD, *Epigraphical Notes on Freedmen's Professions*, «Epigraphica», XII, 1950, 3-26.
- TODD 2007: S.C. TODD, *A Commentary on Lysias, Speeches 1 - 11*, Oxford 2007.
- VATIN 1970: C. VATIN, *Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariée à l'époque hellénistiques*, Paris 1970.
- VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS - KONTORINI - PHAKLARI-KONITSIOTI 2003: I. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS - V. KONTORINI - I. PHAKLARI-KONITSIOTI, *Οικονομικές υποθέσεις γυναικών σε μία ανέκδοτη υποθήκη από την ελληνιστική Κέρκυρα*, «AEph», 2003, 115-138.
- VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011: I. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, *Droit grec d'Alexandre a Auguste (323 av.J.C.-14 ap. J.C.): Personnes, Biens, Justice. Tome I & II*, Athènes 2011.



*La manomissione al femminile*

- WESTERMANN 1943: W.L. WESTERMANN, *Slavery and the Elements of Freedom in Ancient Greece*, «Quarterly Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America», 1943, 1-16 (ripreso in *Slavery in Classical Antiquity*, ed. by M.I. FINLEY, Cambridge 1964, 17-32).
- WHITEHEAD 1977: D. WHITEHEAD, *The Ideology of the Athenian Metic*, Cambridge 1977.
- WHITEHEAD 2000: D. WHITEHEAD, *Hypereides. The Forensic Speeches*, Oxford 2000.
- WRENHHAVEN 2009: K.L. WRENHHAVEN, *The Identity of the “Wool-Workers” in the Attic Manumission*, «Hesperia», LXXVIII, 2009, 367-386.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005: R. ZELNICK-ABRAMOVITZ, *Not Wholly Free. The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World*, Leiden-Boston 2005.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ 2009: R. ZELNICK-ABRAMOVITZ, *Freed Slaves, their Status and State Control in Ancient Greece*, «European Review of History», XVI, 2009, 303-318.
- ZOBLOCKA 1988 [1992]: M. ZOBLOCKA, *Il ‘ius trium liberorum’ nel diritto romano*, «BIDR», 91, 1988 [1992], 361-390.

*Abstract*

Nel contributo si vogliono considerare alcuni aspetti della capacità economica delle donne dell'età ellenistica, prendendo in analisi specificatamente i dati offerti dagli atti di emancipazione, ove esse compaiono essenzialmente in tre diversi ruoli: come manomissori o co-manomissori, come coloro che danno il consenso tramite la *syneudoke* oppure come schiave affrancate. In particolare, alcune iscrizioni provenienti dalla Grecia centrale e settentrionale evidenziano la possibilità, per le donne, di manomettere i propri schiavi senza la presenza del *kyrios*. Tra le affrancatrici non è raro trovare anche ex-schiave e donne di condizione sociale bassa, come dimostra, ad esempio, l'iscrizione *IG IX 1<sup>2</sup> 3, 755* (Anfissa). Ad alcune manomesse, inoltre, in aggiunta alla libertà, sembrano esser concessi benefici economici importanti, come il possesso di beni e dimora (*IG IX 2, 1290*) o anche, a mio giudizio, la possibilità di gestire il proprio patrimonio in autonomia (e. g. *SGDI 1718*).

In the article, we want to consider some aspects linked to the women's economic life in the Hellenistic period, giving a special attention to the data offered by the manumission inscriptions, where women can have three different roles: they can be slave owners, "the ones who give the agreement" through the *syneudoke* or freedwomen. In particular, some inscriptions from central and northern Greece show the opportunity held by women to manumit their slaves without a *kyrios*. Among the manumitters we can find even former slaves and women in a low social position, as, for instance, the inscription *IG IX 1<sup>2</sup> 3, 755* from Amphissa shows. Moreover, if I am right, some important economic benefits seem to be given to some freedwomen in addition to freedom, like the chance of keeping goods and a house (*IG IX 2, 1290*) or even the opportunity of managing their own properties (e. g. *SGDI 1718*).